

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: DIPENDENTE identificato con cod. AOFCD, Area Comparto. Autorizzazione congedo straordinario retribuito per assistenza a soggetto disabile, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, comma 2, L. n. 53/2000 e 42, comma 5, D. Lgs. n. 151/2001. *Dal 01/06/2025 al 21/06/2025.*

P.O. PERRINO DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Il Direttore Amministrativo del P.O. "A. Perrino" di Brindisi, il Dott. Ignazio BUONSANTO, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 765 del 10/04/2020, in virtù dei poteri a lui conferiti con delibera del Direttore Generale n. 1503 del 09/06/2005, integrata dal successivo provvedimento n. 2381 del 06/08/2009, e il Direttore Medico del P.O. "A. Perrino" di Brindisi, Dr. Andrea Domenico A. MOLINO, e la Dirigente Responsabile dell'U.O.S. Affari Generali e Gestione del Personale del P.O. "A. Perrino" di Brindisi, Dott.ssa Anna CAMASSA, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Sig. Cosimo PENTA, che con la sottoscrizione della presente determinazione viene confermata:

Premesso che il dipendente identificato con cod. **AOFCD**, dipendente a tempo indeterminato Area Comparto, con istanza acquisita agli atti del P.O. "A. Perrino" di Brindisi il 15/04/2024 con il n. protocollo 40854, ha chiesto di usufruire di un periodo di congedo retribuito previsto dall'art. 42, co. 5 del D. Lgs. n. 151/2001 per l'assistenza al familiare portatore di handicap in situazione di gravità, per il seguente periodo: *DAL 01/06/2025 AL 21/06/2025*

Preso atto del verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap del 07/11/2024, dal quale si evince che il familiare è disabile accertato con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992, per effetto del quale lo stesso dipendente già usufruisce dei tre giorni di permesso retribuito;

Considerato che, dalla documentazione agli atti dell'Ufficio competente, risulta che la dipendente ha usufruito di N°211 giorni per analoghi permessi retribuiti per gravi motivi familiari per lo stesso soggetto disabile, e che pertanto la soglia massima prevista dei due anni nell'arco temporale della vita lavorativa del dipendente non è ancora stata raggiunta;

Vista la seguente normativa:

- Legge n. 104/92 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate" che, all'art. 33, prevede agevolazioni per il dipendente che assiste persone riconosciute disabili in situazione di gravità;
- Legge n. 53/2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" che all'art. 4, commi 2 e 4, stabilisce che i dipendenti possono chiedere, per gravi e documentati motivi di famiglia, un periodo di congedo non retribuito, continuativo o frazionato, non superiore a due anni";
- D. Lgs. n. 151/2001, "Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della Legge 08/03/2000, n. 53" e s. m. e i., art. 42 (in tema di riposi e permessi per l'assistenza dei figli con handicap grave) che ha previsto:
 - o al comma 5, che "il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 05/02/1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 08/03/2000, n. 53, entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi...";
 - o al comma 5-bis che "Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa...";
 - o al comma 5-ter che "Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e
 - o il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di Euro 53.687,00 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è

rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati...";

Preso atto della Circolare INPS n. 15 del 28/01/2022 – punto 12.3 (retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all'art. 42, co. 5, del D. Lgs. n. 151/2001), che, tenuto conto dell'indice accertato dall'ISTAT, ha rivalutato il predetto importo di € 43.579,06, per l'anno 2022, ad € 49.664,00, per l'anno 2023, ad € 53.687,00 per l'anno 2024.

Considerato altresì che in ordine al trattamento economico-contributivo:

Trattamento economico:

- durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire dal datore di lavoro una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita nel mese di lavoro antecedente alla fruizione del congedo; in tale retribuzione devono essere computati anche i ratei degli emolumenti non riferibili al solo mese considerato (e cioè quelli relativi alla tredicesima mensilità, ad altre gratifiche, premi, indennità fisse, ecc.);
- l'indennità non può superare comunque i seguenti importi complessivi per l'anno 2024;
- importo annuo complessivo = € 53.687,00;
- importo massimale giornaliero = € (53.687,00: 365 = 147,08);

Trattamento previdenziale e pensionistico:

- l'INPDAP, con circolare 10 gennaio 2002, n. 2, nel ribadire quanto già sostenuto nella circolare n. 49 del 27/11/2000 ha evidenziato che gli Enti e le Amministrazioni di appartenenza del lavoratore sono comunque tenute al versamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte ai dipendenti;
- in tale ambito la contribuzione figurativa (da accreditare secondo le previsioni dell'art. 8 della legge 23/04/1981, n. 155), ai fini previdenziali interviene solo nei casi in cui la retribuzione manchi del tutto o sia erogata in misura ridotta, per la parte differenziale. Conseguentemente, ai fini pensionistici, la retribuzione viene calcolata per intero e gli oneri conseguenti al riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi in cui la retribuzione è mancata o è stata erogata in misura ridotta, sono a carico dell'istituto previdenziale (art. 35, c. 4, D. Lgs. n. 151/2001).

Pertanto, poiché nel caso dei congedi di cui all'art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151/2001, i periodi di fruizione degli stessi sono retribuiti, questi rientrano nel regime di contribuzione ordinaria e sulla retribuzione (indennità) erogata devono essere versati i relativi contributi previdenziali (INPDAP, Circ. 10/01/2002, n. 2 e Informativa 21/07/2003, n. 30). I contributi da versare dovranno essere commisurati alla retribuzione percepita.

Il periodo di congedo straordinario, invece, non è valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio, né del TFR (INPDAP Informativa 21/07/2003, n. 30; Circ. 12/05/2004, n. 31).

Determinato, ai fini del massimale come di seguito, il trattamento economico:

a)	Retribuzione dell'ultimo mese di lavoro precedente al congedo (comprensiva di rateo di 13 ^a , indennità fisse, quote di produttività)	=	€ 2.388,73
b)	Retribuzione dell'ultimo mese rapportata ad anno (€ 2.388,73 x 12)	=	€ 28.664,74
c)	Ammontare massimo (2024) dell'indennità economica	=	€ 53.687,00;

Considerato che la retribuzione dell'ultimo mese (€ 2.388,73), rapportata ad Anno (€ 28.664,74) risulta minore all'ammontare massimo annuo dell'indennità economica pari ad € 53.687,00, previsto dalla circolare INPS sopra citata;

Ritenuto di dover quindi corrispondere il normale trattamento mensile e ciò anche in relazione al trattamento previdenziale per cui non opera alcuna contribuzione figurativa

Considerato, riguardo alla domanda, che:

- il soggetto diversamente abile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati (circ. INPS 23/05/2007, n. 90);

- Il richiedente dichiara che il coniuge del soggetto portatore di handicap in situazione di gravità è deceduto;
- il richiedente è l'unico convivente del soggetto diversamente abile per cui si chiede la fruizione del beneficio;
- la variazione dell'attuale stato di invalidità, o qualunque eventuale variazione intervenuta per la persona richiedente i benefici, ovvero per la persona portatrice di handicap, deve essere tempestivamente comunicata e che, diversamente, le assenze in commento verranno considerate come aspettativa non retribuita per motivi di famiglia.

Ritenuto di poter accogliere l'istanza di congedo straordinario in aspettativa retribuita del dipendente codice identificativo **AOFC**D, per assistere il familiare portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi del combinato disposto degli art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 e s. m. e i. per il seguente periodo **dal 01/06/2025 al 21/06/2025**, sospendendo, contestualmente, per tale periodo, i benefici (3 giorni di permessi retribuiti mensili) già riconosciuti.

D E T E R M I N A N O

1. di accogliere la domanda del dipendente codice identificativo **AOFC**D di congedo retribuito per assistere il familiare portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi del combinato disposto degli art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 e s. m. e i. per il seguente periodo: **DAL 01/06/2025 AL 21/06/2025**, sospendendo, contestualmente, per tale periodo, i benefici (3 giorni di permessi retribuiti mensili) già riconosciuti;
2. di corrispondere, per il periodo predetto, il normale trattamento economico, in quanto la retribuzione dell'ultimo mese rapportata ad anno è inferiore alla soglia massima dell'indennità economica, così come previsto dalla Circolare INPS n. n. 15 del 28/01/2022;
3. di valutare i periodi in questione utili ai soli fini del trattamento di pensione con versamento della contribuzione a carico dell'Ente ma non per il TFR/IPS;
4. di precisare che il congedo non ha effetto sulle ferie, nel senso che durante tale periodo esse non maturano, e sulla tredicesima mensilità dovendosi applicare l'art. 34, comma 5, del D. Lgs. 151/2001;
5. di notificare il presente atto:
 - al dipendente interessato;
 - al Direttore della U.O.C. di appartenenza;
6. di inviare la presente determinazione, per i consequenziali adempimenti di competenza:
 - alla Segreteria Atti Deliberativi ASL BR;
 - all'Area Gestione del Personale ASL BR.

L'Istruttore del P.O. "Brindisi-S. Pietro V.co" (Sig. Cosimo PENTA)

Il Dirigente Amministrativo U.O.S. AA. GG.
e Gestione del Personale (Dott.ssa Anna CAMASSA)

Il Direttore Amministrativo del P.O.
"Brindisi" (Dott. Ignazio BUONSANTO)

Il Direttore Medico del P.O. "Brindisi" (Dott. Andrea Domenico Angelo MOLINO)

Con la sottoscrizione della presente determinazione si dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni

ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.